



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 40 DEL 19/03/2020

Settore proponente: Area Affari Generali

OGGETTO: TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS" – DIVIETO DI PASSEGGIO E SOSTA NEI LUOGHI PUBBLICI DI TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORNEDO VICENTINO. MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEI D.P.C.M. 8 E 9 MARZO 2020.

Il Sindaco

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente per oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO in particolare l'art. 1, comma 1 del succitato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: *"a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, avente per oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 che dispone ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che riguardano la sospensione delle attività economiche;



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale, provinciale e comunale;

Considerato che anche all'interno del territorio del Comune di Cornedo Vicentino vi sono presenti casi di infezione da COVID-19 con ulteriore incremento nei ultimi giorni scorsi;

Richiamata la propria ordinanza n. 36 del 14/03/2020 avente per oggetto: temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "corona virus" - parchi, giardini, aree verdi comunali e cimiteri;

Richiamata la propria ordinanza n. 37 del 16/03/2020 avente per oggetto: temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "corona virus" – chiusura del percorso della pista ciclopedonale "agno-guà" che si sviluppa nel territorio del comune di Cornedo Vicentino;

Visto gli esiti della attività di controllo della Polizia Locale sul territorio in merito al rispetto delle disposizioni, dei D.P.C.M. dell' 8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020 soprarichiamati e delle ordinanze nr. 36 del 14.03.2020 e nr. 37 del 16.03.2020;

CONSIDERATO:

- che dai controlli effettuati dagli organi preposti è emerso l'accertamento di persone deferite all'A.G. per essersi allontanate dalla propria residenza e spostate all'interno del territorio comunale senza che ricorressero le motivazioni di stretta necessità di cui ai richiamati atti;
- che, difatti, continuano a pervenire alle forze dell'ordine e agli organi di controllo numerose denunce in merito alla violazione delle misure sopra dette;
- che nonostante i numerosi inviti alla popolazione a rimanere in casa e a non circolare senza valido motivo (come descritto nei DCPM succitati) continuano a verificarsi assembramenti o presenze troppo numerose di persone nelle vie, negli spazi pubblici e aperti al pubblico anche con soste presso gli arredi urbani (spazi ed attrezzature per il gioco e per sedersi come le panchine) ;

RITENUTO, pertanto, contingibile, urgente e necessario ribadire e rafforzare le limitazioni agli spostamenti già disposte al fine di tutelare la salute pubblica, facendo espresso divieto di spostamenti non giustificati all'interno del territorio, con particolare riferimento alle aree maggiormente frequentate dal passeggio pubblico e comunque su tutta viabilità comunale e sugli spazi pubblici e di vietare la sosta dei pedoni presso gli spazi pubblici arredati con panchine e giochi;

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

Provincia di Vicenza

per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile compreso:

- il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. del 08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie;
- il divieto di passeggio pubblico su tutta la viabilità comunale e sugli spazi pubblici e il divieto alla sosta dei pedoni presso gli spazi pubblici arredati con panchine e giochi;

Si specifica inoltre che è consentito, anche nei luoghi sopra elencati, il solo transito necessario per coloro che devono recarsi al lavoro, fare rientro a casa o assolvere ad una delle esigenze primarie come in premessa già individuate.

Si evidenzia la necessità di attenersi strettamente alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID- 19 contenute nei decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare a restare a casa, uscendo solo ove strettamente necessario.

DISPONE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio;

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Vicenza, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

- sia trasmessa a:

Consorzio di Polizia Locale - consorzio.valleagno@pecveneto.it;

Prefettura di Vicenza - protocollo.prefvi@pec.interno.it;

Comando Stazione Carabinieri di Valdagno – tvi30926@pec.carabinieri.it;

AVVERTE

che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 richiamato in premessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Lanaro Francesco / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*